



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 20 – 24 LUGLIO 2025

Riunione del 23 luglio 2025

100.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Sig.ra Savonitto Donatella** n.q. di Pres.te della A.S.D. Volleybas;
- **A.S.D. Volleybas** in persona del Pres.te sig.ra Savonitto Donatella

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

A) SAVONITTO DONATELLA: Per aver, in violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex artt. 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico Federale, 2 e 7 Codice Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., nella sua qualità di Presidente del sodalizio affiliato A.S.D. VOLLEYBAS, accusato falsamente il Comitato Regionale FIPAV Friuli Venezia Giulia, il suo Presidente M. A. nonché i Responsabili Federali della Rappresentativa Regionale Maschile FVG di essere venuti meno ai loro, rispettivi, doveri istituzionali, interferendo con la programmazione societaria e ad essa sovrapponendosi, impedendone così l'attuazione, nell'attendere alle attività di organizzazione e gestione della Rappresentativa Regionale, nonché per aver immotivatamente insinuato il dubbio di un potenziale conflitto di interessi in capo al Selezionatore di detta Rappresentativa Regionale, G. F., ciononostante investito di compiti e funzioni federali dal Comitato Regionale, tutto ciò a mezzo comunicazione del 23/4/2025, indirizzata oltre che a Organi Federali anche a Enti e Organizzazioni estranei alla FIPAV al fine precipuo di ledere di detti Organi e componenti federali territoriali l'immagine e l'onorabilità.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e F dell'art.102 Reg. Giur.



B) A.S.D. VOLLEYBAS: a titolo di responsabilità diretta, ex art. 76 Reg. Giur., per i fatti contestati sub lettera A) al proprio Presidente e legale rappresentante Savonitto Donatella.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e F dell'art. 102 Reg. Giur.

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 07.04.2025, a firma del Presidente del C.R. FIPAV Friuli-Venezia Giulia, a mezzo del quale si trasmetteva alla Procura Federale la risposta fornita dal Comitato stesso alla comunicazione inoltrata in data 23.04.2025 - a svariati organi federali e non - dal sodalizio A.S.D. Volleybas; comunicazione ritenuta lesiva della reputazione del Selezionatore e del Responsabile Organizzativo della Rappresentativa Regionale, nonché del Comitato Regionale e dei vertici del medesimo, per la quale si formulava istanza di deferimento per violazione dei doveri di lealtà e probità che tutti gli affiliati sono tenuti ad osservare.

Acquisita la comunicazione di cui sopra e soprattutto il testo della mail a firma della Sig.ra Donatella Savonitto n.q. di Presidente del sodalizio ASD Volleybas, la Procura Federale - rilevato che dalla documentazione agli atti risultavano emergere comportamenti di possibile rilevanza disciplinare - in data 12.05.2025 comunicava la conclusione delle indagini, anticipando il proprio intendimento di procedere al deferimento della sig.ra Savonitto e del sodalizio dalla medesima rappresentato.

Perveniva quindi alla Procura una prima memoria difensiva a firma del legale ed anche dirigente del sodalizio Avv. Cristian Buttazzoni, il quale - nell'interesse di entrambi gli odierni incolpati - contestava le argomentazioni e conclusioni della Procura, fornendo un'interpretazione della mail in contestazione che, escludendo la sussistenza di affermazioni ingiuriose e denigratorie nei confronti del C.R. Friuli Venezia Giulia, dei vertici dello stesso, del Selezionatore e del Responsabile Organizzativo della Rappresentativa Regionale, evidenziava le finalità collaborative e costruttive sottese alla missiva, mirando a favorire una miglior programmazione dell'attività delle varie Rappresentative regionali nell'equo temperamento delle esigenze federali e dei vari sodalizi interessati dalla convocazione dei propri atleti; il tutto nel legittimo esercizio del diritto di critica e nel pieno rispetto dei principi di pertinenza, continenza e rilevanza. La difesa pertanto concludeva per l'archiviazione del procedimento.

Non condividendo le deduzioni difensive degli odierni prevenuti e ritenendo comunque provata la responsabilità disciplinare degli stessi, la Procura Federale provvedeva al loro deferimento dinanzi al Tribunale Federale che, per gli effetti, disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 23 luglio 2025 da tenersi in modalità videoconferenza.



Nelle more perveniva una seconda memoria, sempre a firma del dirigente e difensore Avv. Cristian Buttazzoni, con la quale - nel ribadire tutte le eccezioni di merito svolte – veniva articolata una prova testimoniale finalizzata a comprovare la veridicità storica dei fatti che avrebbero indotto il sodalizio ad inviare la mail oggetto del presente procedimento.

All'udienza come sopra fissata, compariva per la Procura Federale l'Avv. Giorgio Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità del Presidente sig.ra Donatella Savonitto e per la conseguente irrogazione di idonea sanzione nei confronti dello stesso nonché, ai sensi dell'art. 76 R.G., nei confronti del sodalizio ASD Volleybas per la condotta posta in essere dal proprio legale rapp.te. Comparivano altresì il Presidente sig.ra Donatella Savonitto ed il legale nominato Avv. Cristian Buttazzoni il quale si riportava alla memoria ed alle conclusioni anche istruttorie ivi formulate, chiedendo al Tribunale di dichiarare la carenza della responsabilità disciplinare degli incolpati. All'esito dell'udienza, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

IL TRIBUNALE FEDERALE OSSERVA

Quanto al fatto storico contestato, consistente nella redazione e nella trasmissione ad una pluralità di soggetti della comunicazione datata 23.04.2025 a firma della sig.ra Donatella Savonitto, nella sua qualità, non sussistono dubbi di sorta sulla veridicità del fatto stesso e sulla paternità dello scritto, stante le evidenze documentali e la piena conferma del fatto da parte degli incolpati.

Il Tribunale pertanto è chiamato ad esaminare detta comunicazione ed a valutare se la stessa, per il suo contenuto e per le modalità di trasmissione, contenga profili denigratori ed offensivi che abbiano in qualche modo travalicato il legittimo esercizio del diritto di critica e di conseguenza violato quei principi di lealtà e probità cui tutti i tesserati sono chiamati ad uniformarsi.

Così precisato e delimitato il thema decidendum, deve escludersi che le istanze istruttorie formulate dagli incolpati abbiano rilevanza, atteso che molte delle circostanze capitolate risultano ultronee e tutte comunque risultano finalizzate a comprovare fatti che, se pur accertati, comunque non potrebbero avere efficacia scriminante rispetto all'illecito contestato.

Quanto al contenuto della comunicazione oggetto del presente procedimento, ritiene il Tribunale che gli incolpati, se pur animati dagli intenti rivendicati nella memoria agli atti, abbiano però seriamente travalicato i limiti nei quali deve comunque contenersi il diritto di critica.



Una cosa è contestare una determinata scelta nel merito e/o nella forma, altra cosa è accusare la Federazione di non “*garantire il rispetto della pari dignità di tutte le Associazioni che la costituiscono*” e di rendersi responsabile di “*ingerenze e sovrapposizioni nelle attività societarie, come per esempio nel caso che qui si segnala*”.

Una cosa è chiedere ed auspicare che l’attività delle Rappresentative Regionali venga coordinata con quella dei singoli sodalizi interessati, altro è sostenere – come neanche troppo velatamente fanno gli incolpati – che a fronte dei disagi patiti dalla ASD Volleybas per il presunto mancato coordinamento delle convocazioni, un altro sodalizio rivale abbia invece “*potuto gestire nel migliore dei modi il proprio calendario gare giovanili*” avendo come Direttore tecnico del proprio settore giovanile lo stesso soggetto che riveste la qualifica di Commissario Tecnico della Nazionale Under 19. Non servono particolari doti ermeneutiche per leggere tra le righe una censura di parzialità e quindi di violazione dei principi di lealtà sportiva, anche in considerazione del fatto che tanto nella comunicazione sub iudice che nelle memorie difensive agli atti, più che una censura di malfunzionamento dell’attività in esame, gli odierni incolpati denuncino una disparità di comportamenti ed un atteggiamento persecutorio in loro danno, invocando non una riorganizzazione delle procedure, quanto piuttosto un diverso approccio nei loro confronti.

E’ peraltro di tutta evidenza che, se lo scopo della comunicazione de qua fosse stato veramente – o unicamente – quello di dare un contributo costruttivo al coordinamento dei rapporti tra le Rappresentative ed i sodalizi, non si comprende a quale titolo si sia ritenuto opportuno condividere tale apprezzabile intenzione con le articolazioni territoriali del Coni e della Spa Sport e Salute.

In realtà, la rilevanza disciplinare della condotta contestata si appalesa in tutta la sua evidenza nella chiusura della comunicazione in esame, laddove gli incolpati accusano la Federazione di aver tenuto un “*comportamento gravemente lesivo dei principi statutari e del rapporto di reciproca lealtà sportiva, in considerazione della continua ingerenza della Rappresentativa maschile FVG nei progetti societari*”, anticipando la propria intenzione di “*tutelare i propri interessi nelle opportune sedi*”.

Per le ragioni che precedono ritiene il Tribunale che le responsabilità ascritte agli incolpati, per quanto di rispettiva competenza, sussistano e debbano essere conseguentemente sanzionate come in dispositivo, tenuto conto della sussistenza della sola aggravante prevista dall’art. 102 lett. F R.G.

P Q M

Delibera di infliggere:

- A carico del Presidente sig.ra Donatella Savonitto la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);



- A carico del sodalizio ASD Volleybas a titolo di responsabilità diretta ex art. 76 R.G. la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00)

Roma, 24 Luglio 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 24 luglio 2025